



CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

Lì, 10 GIUGNO 2010

Ordinanza del Sindaco n° 65

IL SINDACO

VISTE la Legge quadro in materia di *inquinamento acustico n.447/1995*, la Legge regionale 18 giugno 2007 n.16 "*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*"

RICORDATO che il Comune non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica;

ATTESO che nell'imminenza della stagione estiva alcuni pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno già dato inizio ad attività di allietamento o di intrattenimento musicale potenzialmente idonee a creare inquinamento acustico e dunque malumori nella cittadinanza;

E CHE sempre le suddette attività sovente danno origine ad assembramenti di avventori che sostano numerosi e a lungo fuori dai pubblici esercizi e che possono provocano disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo;

RICHIAMATO l'*art.6 della Legge 447/95*, che attribuisce al Comune la competenza al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di attività musicali e di spettacolo anche in deroga ai limiti di inquinamento acustico;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire, nell'ottica di un ponderato temperamento dei diversi interessi della popolazione residente e dei titolari di attività produttive, nonché di circoli privati stabilendo:

- limitazioni al numero annuo ed all'orario di attività temporanee di intrattenimento, ed allietamento, per le quali rilasciare autorizzare in deroga ai limiti di inquinamento acustico prevista dalla legge 447/95;
- limitazioni di orari nello svolgimento delle attività di allietamento che si realizzano, anche con continuità, nel rispetto dei valori limite fissati dalla legge 447/95, sia all'interno che all'esterno di esercizi pubblici e circoli privati, ove l'attività prevalente è la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTE a tale proposito le *Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico* dell'ARPA F.V.G. - 2008 e la Delibera di Giunta Regionale 2870/2009 avente ad oggetto: "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera C) della legge regionale 18 giugno 2007 n.16;*

VISTO anche il Parere della Direzione Centrale Ambiente e Lavori pubblici protocollo n.17835 del 18 marzo 2010;

RICHIAMATA la *Legge regionale 5 dicembre 2005, n.29* in particolare l'*articoli 67, comma 1, lettera a)* il quale testualmente recita "*negli esercizi ... non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata in forma non imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale...*";

ATTESO che necessita disciplinare, nelle more della predisposizione del regolamento comunale, anche le suddette attività comunemente definite di "*allietamento*", poiché comunque potenzialmente idonee a provocare inquinamento acustico, anche se non soggette a specifica



autorizzazione ai sensi degli artt.68 o 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n.773);

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.57 del 11 maggio 2004, prot. n.17069;

VISTO l'art.9 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n.773;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana- definizioni e ambiti di applicazione" e il decreto legge n.92/2008, convertito nella legge n.125/2008;

VISTI lo Statuto Comunale e l'Ordinamento Generale degli uffici e servizi del Comune di Cervignano del Friuli;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

I titolari dei pubblici esercizi di cui all'art.67 comma 1, lettera a), di circoli privati, di agriturismi, ove, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande, si esercita **in forma non prevalente attività di allietamento o intrattenimento** con apparecchi musicali o esecuzioni dal vivo, compreso il Karaoke all'interno dei locali o all'esterno, osservano le seguenti prescrizioni:

1) Le attività idonee a produrre valori di emissioni superiori ai limiti di cui alla legge 447/1995, osservano i limiti di orario e di calendarizzazione riportati nella seguente tabella:

TABELLA A)				
UBICAZIONE	TIPO DI ATTIVITA'	LIMITE ORARIO	FREQUENZA MASSIMA	LIMITE MASSIMO DI GIORNI PER SITO
In zona residenziale con abitazioni interne all'edificio e/o adiacenti, all'interno del locale con porte e finestre chiuse	Trattenimento o allietamento musicale con apparecchi, spettacolo, Karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, ecc.	a partire dalle ore 16,00 e fino alle 23.00 nei giorni feriali 23.30 nei giorni prefestivi e festivi	1 giorno a settimana	16 giorni all'anno
In zona residenziale con abitazioni adiacenti, all'esterno del locale in area di pertinenza	Trattenimento o allietamento musicale con apparecchi, spettacolo, Karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, ecc.	a partire dalle ore 16,00 e fino alle 23.30 nei giorni prefestivi o festivi	1 giorno a settimana	8 giorni all'anno



In edificio isolato o comunque lontano da altre abitazioni all'esterno o all'interno del locale	Trattenimento o allietamento musicale con apparecchi, spettacolo, Karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, ecc.	23.00 nei giorni feriali 23.30 nei giorni prefestivi e festivi	2 giorni a settimana	16 giorni All'anno
---	---	---	----------------------	--------------------

➤ Le suddette attività sono **autorizzate in deroga ai limiti di legge** in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera h) della legge 447/95.

Alla domanda di autorizzazione il richiedente allega planimetria in scala adeguata (1:2000-1:5000) dalla quale sono desumibili le posizioni delle sorgenti sonore, degli edifici e spazi confinanti utilizzati da persone o comunità e ogni altra informazione utile sul tipo e modalità dell'allietamento o intrattenimento e autocertificazione in cui si dichiara che l'attività è condotta nel rispetto dei limiti indicati nella TABELLA A) di cui alla presente ordinanza.

2) Qualora le suddette attività, per esigenze straordinarie, non rispettino i limiti indicati nella TABELLA A), possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti di legge in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera h) della legge 447/95 con dei limiti di orario diversi rispetto alla precedente tabella.

In questo caso la domanda di autorizzazione deve essere compilata secondo quanto previsto dal modello B2 delle linee guida ARPA, che consiste in una documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, contenente le seguenti informazioni:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
 - b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico.
 - c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.
- All'istanza vanno altresì allegati:
- d) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (se presente);
 - e) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, evidenziare la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari;

Ulteriori deroghe ai limiti di orario possono essere stabilite con ordinanza Sindacale in occasione di particolari festività quali ad esempio per la fiera di San Martino), Natale, festeggiamenti dell'ultimo dell'anno ecc. ;

3) Le attività di allietamento esercitate con modalità **che non superano i limiti** di rumore di cui alla legge 447/1995, osservano comunque i limiti orari riportati nella seguente tabella:

TABELLA B)		
UBICAZIONE	TIPO DI ATTIVITA'	ORARIO
All'interno dei locali con porte chiuse, in edificio residenziale o con presenza di unità abitative contigue	Allietamento musicale mediante diffusione anche amplificata e anche mediante uso di TV, stereofonia, radiofonia	23.00 nei giorni feriali 23.30 nei giorni prefestivi e festivi



All'esterno dei locali o con porte e finestre aperte in edificio residenziale o con presenza di unità abitative contigue	Allietamento musicale mediante diffusione anche amplificata e anche mediante uso di TV, stereofonia, radiofonia	a partire dalle ore 16,00 e fino alle 23.00 nei giorni feriali e festivi 23.30 nei giorni prefestivi
All'interno o all'esterno dei locali con porte chiuse o aperte in edificio isolato e lontano da altre residenze	Allietamento musicale mediante diffusione anche amplificata e anche mediante uso di TV, stereofonia, radiofonia	Orario di chiusura

➤ Per le sopradette attività, il titolare/gestore dell'attività principale comunica al Comune che l'attività di allietamento è condotta con le modalità indicate nella presente ordinanza e dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. n.445/2000 il rispetto dei limiti orari indicati alla TABELLA B .

4) Qualora il titolare/gestore dell'attività principale intenda protrarre l'attività di allietamento oltre i limiti di orario indicati nella tabella B, ma nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti norme, chiede un'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza.

La richiesta contiene la dichiarazione di non superamento dei limiti fissati ai sensi della legge 447/95 ed allega una **valutazione di impatto acustico (VIAC)** redatta da tecnico competente in acustica ambientale, eventualmente **semplificata** secondo le linee guida dell'ARPA 2008, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore.

La documentazione dovrà essere redatta secondo le seguenti indicazioni:

- **A) Pubblici esercizi ecc. con presenza di residenze nello stesso edificio:**

La finalità di questa procedura è quella di rilevare, in una modalità semplificata, quelle situazioni in cui l'allietamento del locale non possa produrre nell'ambiente abitativo dei recettori contermini un valore superiore ai 25 dB(A) che rappresenta, ai sensi della normativa, la soglia di applicazione del limite differenziale di immissione "a finestre chiuse"; Il rispetto di tale valore presuppone che il rumore possa essere considerato trascurabile.

Un requisito di base è rappresentato dalla verifica che il solaio di separazione sia costituito da un solaio in latero-cemento (con un valore nominale minimo, tratto dalla letteratura, di 50 dB(A) di isolamento acustico) o struttura analoga avente pari requisiti prestazionali oppure che i recettori contermini non siano posti direttamente sopra il locale (con almeno un piano di separazione tra le due unità);

Considerati questi due elementi di partenza, si può presumere che qualsiasi impianto di diffusione sonora in cui sia stata effettuata una regolazione ad un valore uguale od inferiore a 70 dB(A) misurato ad 1 metro in fronte alla sorgente, possa essere considerato non disturbante per le abitazioni contermini.

Pertanto la procedura prevede una misura fonometrica di verifica, eseguita da parte di un tecnico competente in acustica, ad 1 metro in fronte ai diffusori costituenti l'impianto stesso e prendendo come riferimento l'eventuale diffusore a maggiore emissione. Le rimanenti informazioni richieste, qualora non inerenti questioni espressamente tecniche, possono essere redatte direttamente dal responsabile dell'attività, e possono riguardare gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi, le caratteristiche, le impostazioni e le tarature dell'impianto di diffusione sonora ed una dichiarazione attestante la costituzione del solaio in latero-cemento;

In questa fase, un ulteriore aspetto da considerare riguarda gli elementi di montaggio e di posizionamento dei diffusori acustici: al fine di prevenire eventuali fenomeni di trasmissione vibrazionale per via solida – strutturale, la V.I.AC. semplificata dovrebbe contenere dei riferimenti sull'eventuale interposizione di materiale antivibrante tra i diffusori e le strutture di supporto e, nel caso di fissaggio a parete, la posa in opera mediante dei dispositivi antivibranti.

- **B) Pubblici esercizi ecc. con allietamento esterno e residenze contermini:**

Come per il caso A, la finalità della procedura semplificata parte dalla considerazione che la soglia prevista per l'applicazione del limite differenziale "a finestre aperte" è fissato a 40 dB(A), per cui qualora una stima del livello sonoro in facciata all'edificio con i recettori (residenze) evidenzi un valore inferiore a tale soglia, il rumore può essere considerato trascurabile.

In questo caso la valutazione previsionale richiesta al tecnico competente in acustica deve riportare una stima del livello sonoro in facciata all'edificio con la presenza di recettori applicando la formula del decadimento sonoro in campo libero (quindi senza considerare altri fenomeni, quali la riflessione e/o rifrazione); gli elementi di partenza da considerare risultano pertanto essere la determinazione del valore di emissione dell'impianto di allietamento (nel caso di diffusori posti all'esterno può essere utilizzata la misura fonometrica eseguita a distanza nota) e la spazio che separa il Pubblico Esercizio dal recettore (abitazione).



La procedura semplificata non richiede quindi la caratterizzazione fonometrica del clima acustico residuo (rumorosità misurata in assenza della specifica sorgente disturbante, necessaria per l'applicazione dei valori limite differenziali di immissione).

Come in precedenza, la documentazione presentata deve essere completata, anche a cura del responsabile dell'attività, con le informazioni riguardanti le caratteristiche e le impostazioni dell'impianto di diffusione in uso, nonché gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi.

Sempre a tal riguardo, le situazioni in cui il Pubblico Esercizio proponga una forma di allietamento interno con la conduzione del locale a portoni e finestre aperte, devono essere considerate alla stregua del caso B (allietamento esterno con residenze contermini). Come già indicato nei punti sopra riportati (caso B), la "V.I.AC. semplificata" deve contenere una stima dei livelli sonori attesi in facciata ai recettori contermini, prendendo come elementi valutativi di partenza un livello di "emissione" sonora dell'impianto di diffusione ricavato o direttamente mediante una misura fonometrica effettuata a distanza nota dai diffusori o indirettamente mediante la stima della superficie emittente effettuata considerando sia la superficie totale delle aperture (portoni, finestre, etc) del locale associate ad una misura fonometrica realizzata in prossimità dell'apertura medesima.

La scelta di valutare il livello di "emissione" dell'impianto tramite misura diretta sui diffusori o mediante il calcolo della superficie emittente, è legata ai diversi contesti del locale, principalmente in funzione del posizionamento dei diffusori rispetto alle aperture ed alla loro direttività (vale a dire se orientati direttamente verso l'interno o verso l'esterno) ed al numero degli altoparlanti. Sarà cura del tecnico competente considerare questi elementi e operare la scelta tecnica più idonea a rappresentare la situazione esistente.

Come già precisato il livello di "emissione" dell'impianto di diffusione combinato con la misura della distanza del locale dal recettore considerato, costituiranno i dati da inserire nel calcolo del decadimento in campo libero per la stima dei livelli sonori in facciata.

Si rimarca come la predisposizione delle V.I.AC. possa rappresentare oltre che un'autocertificazione del rumore prodotto in rapporto al contesto urbano circostante, anche una forma di "taratura" del proprio impianto di diffusione sonora.

Si precisa inoltre che la V.I.AC. è relativa alla sola problematica dell'allietamento e non considera altre tipologie di sorgenti sonore (ad es. impianto di condizionamento, refrigerazione e aspirazione).

Ai fini di cui alla presente ordinanza **per allietamento s'intende** l'attività complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nei pubblici esercizi, circoli privati e agriturismi, con le seguenti modalità:

I. non deve essere fatto pagare un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili per consentire alla clientela la fruizione dell'allietamento; il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;

II. l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento, al fine di trasformarli in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accogliimento prolungato dei clienti. L'allietamento, pertanto, deve essere svolto nei locali e negli spazi dove la clientela accede e sosta per la consumazione. L'allietamento non deve essere svolto in locali appositamente allestiti, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori, che vi s'intrattengono; non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc.;

III. non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, per mezzo di giornali, riviste, radio, televisione, volantini od ogni altra forma di diffusione esterna al locale di pubblico esercizio;

IV. non deve essere consentito il ballo.

5) La mancata osservanza di una o più delle prescrizioni relative all'allietamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 (seicento) a € 3.500,00 (tremilacinquecento), determinata ai sensi dell'art. 17-bis del T.U.L.P.S. nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'art. 17-quater del predetto T.U.L.P.S., come segue:

- 1^a violazione nell'anno solare: 72 ore consecutive di sospensione
- 2^a violazione nell'anno solare: 120 ore consecutive di sospensione
- Per ulteriori violazioni, oltre la 2^a, nell'anno solare: 240 ore consecutive di sospensione.

6) Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, salve restando le ulteriori sanzioni amministrative o penali, sono punite ai sensi dell'articolo 10, della Legge 447/1995, come richiamata dall'art.40 della L.R. 16/2007, con una sanzione pecuniaria da 258,23 euro a 10.329,14 euro.

Sono escluse dalla presente ordinanza le attività previste dall'art. 67 comma 1 lettera b), cioè esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta con carattere permanente o



stagionale e in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande, già assoggettate alle prescrizioni indicate nelle relative autorizzazioni di esercizio.

Sono inoltre escluse le manifestazioni temporanee soggette a specifica autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico.

E' fatta salva l'eventuale necessità di ulteriore autorizzazione di cui agli artt.68-69-80 T.U.L.P.S. che potrà contenere prescrizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. .

L'ordinanza sindacale n.57 del 11 maggio 2004 rimane in vigore per le parti non in contrasto con la presente.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare.

Copia della presente ordinanza viene pubblica all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cervignano; inoltre ne viene inviata copia a:

- Prefettura di Udine;
- Questura di Udine;
- Comando Carabinieri di Cervignano del Friuli;
- Comando polizia Municipale del Comune di Cervignano del Friuli;
- Servizio Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di Cervignano del Friuli;
- ARPA F.V.G.;
- A.S.L. n.5 Bassa Friulana.
- Inviata ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati e agriturismi del Comune

Avverso al presente ordinanza può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della stessa, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale F.V.G. ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034, o in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione ovvero avvenuta piena conoscenza, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Cervignano del Friuli, li 10 giugno 2010

F.to Il Sindaco
Pietro Paviotti